

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER L’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO TECNICO E RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI INUTILIZZABILITÀ DEI VEICOLI FUORI USO SOGGETTI A FERMO AMMINISTRATIVO (ART. 3, L. 26 GENNAIO 2026, N. 14).

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente relazione viene redatta a seguito dell’entrata in vigore della Legge 26 gennaio 2026, n. 14, la quale ha introdotto disposizioni urgenti per la semplificazione della radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) di veicoli gravati da fermo amministrativo, qualora risultino inutilizzabili.

In particolare:

Art. 3, comma 1, L. 14/2026: subordina la radiazione alla presentazione di un’attestazione di inutilizzabilità rilasciata dall’Ufficio di Polizia Locale competente per territorio su istanza del privato, ossia quando il proprietario o altro soggetto avente titolo richiede l’attestazione di inutilizzabilità di un veicolo fuori uso ai fini della rottamazione, anche in presenza di fermo amministrativo.

Art. 3, comma 2, L. 14/2026: prevede che i costi del servizio siano posti a carico dell’utente richiedente, mediante l’istituzione di una tariffa determinata dai Comuni ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 55/1983.

Art. 26, D.Lgs. n. 201/2022: impone che la determinazione delle tariffe avvenga nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario e dei principi di efficienza gestionale.

Occorre evidenziare che la disciplina dei servizi a domanda individuale si fonda sul coordinamento tra l’art. 6 del decreto-legge n. 55/1983 (e del conseguente D.M. del 31 dicembre 1983) e l’art. 172 del TUEL, che impone l’allegazione delle tariffe al bilancio di previsione. Ne deriva che la determinazione tariffaria non è un atto isolato, ma è strettamente connessa agli equilibri finanziari dell’ente. L’introduzione di nuovi servizi, come quello relativo ai veicoli fuori uso, richiede quindi necessariamente un adeguamento degli strumenti contabili. Resta fermo che le tariffe devono garantire la copertura dei costi, secondo i principi di equilibrio economico-finanziario.

In tale quadro, l'autonomia comunale si esercita unicamente nella concreta definizione delle modalità organizzative e tariffarie. Su questo specifico punto, infatti, nella circolare del 1° aprile 2026 il MIT precisa che le indicazioni sulla determinazione della tariffa e sulle relative procedure sono fornite esclusivamente a titolo indicativo e non intendono interferire, limitare o sovrapporsi alle competenze, all'autonomia regolamentare e alle determinazioni dei singoli Comuni.

L'articolo 3, comma 2, della Legge n. 14/2026 richiama espressamente l'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55. Tale norma stabilisce il principio generale secondo cui i Comuni possono istituire tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale o per prestazioni specifiche, la cui determinazione spetta alla Giunta Comunale. Trattandosi di un corrispettivo per un servizio reso (l'attività di accertamento e rilascio del verbale di inutilizzabilità) e non di un tributo, la competenza è attratta dall'organo esecutivo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), in quanto atto di gestione che non rientra tra le competenze tassative del Consiglio Comunale previste dall'art. 42 del medesimo Testo Unico.

2. DESCRIZIONE DELL'ITER PROCEDIMENTALE E OPERATIVO

L'attività istruttoria posta in capo al Settore di Polizia Locale non si esaurisce in una mera presa d'atto documentale, ma richiede un complesso di operazioni tecniche e amministrative così articolate:

- **RICEZIONE E PROTOCOLLO DELL'ISTANZA:** verifica della legittimazione del richiedente (proprietario o centro di raccolta autorizzato) e della documentazione allegata. (l'interessato deve produrre idonea documentazione atta a comprovare l'effettiva inutilizzabilità del mezzo).
- **PIANIFICAZIONE DEL SOPRALLUOGO:** organizzazione della pattuglia e verifica della localizzazione del veicolo (su suolo pubblico, area privata o deposito).
- **ACCERTAMENTO TECNICO SUL CAMPO:** ispezione visiva e tecnica volta a certificare lo stato di degrado, l'assenza di parti essenziali (motore, carrozzeria integra) o l'oggettiva antieconomicità dell'eventuale riparazione, tale da rendere il bene un "rifiuto" ai sensi della normativa vigente.
- **REDAZIONE DEL VERBALE/ATTESTAZIONE:** elaborazione del documento finale, munito di corredo fotografico, attestante lo stato del veicolo.
- **NOTIFICA E ARCHIVIAZIONE:** rilascio dell'atto all'interessato per gli usi consentiti dalla legge (radiazione PRA) e conservazione agli atti dell'Ufficio.

3. ANALISI DEI COSTI E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ente e prevenire profili di danno erariale o, di contro, di irragionevolezza dell'imposizione, il "costo per pratica" è stato calcolato sulla base dei seguenti parametri oggettivi:

VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE	TARIFFA
Personale impiegato	n. 2 operatori PL per ca. 2,00 ore (incluso tempo di trasferta e redazione atto)	€ 50,00
Costi di Trasporto	Carburante, ammortamento veicolo di servizio e strumentazione tecnica (fotocamera, tablet)	
Spese Amministrative	Spese di cancelleria, diritti di segreteria e costi di gestione software gestionale	
Costi Generali	Quota parte spese generali del Settore polizia Locale	
TOTALE COSTO SERVIZIO		
MARCHE DA BOLLO		n. 2 da € 16,00

4. PROPOSTA TARIFFARIA

Sulla base dell'analisi dei costi sopra esposta e in un'ottica di semplificazione amministrativa, si propone l'adozione di una tariffa forfettaria per tutti gli accertamenti: **Tariffa: € 50,00.**

Tale importo risulta coerente e garantisce la copertura dei costi diretti del servizio.

Si precisa che l'istanza del privato rientra tra le domande e istanze rivolte alla pubblica amministrazione, **soggette a imposta di bollo** ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, **nella misura di € 16,00** salvo specifiche esenzioni.

Anche l'attestazione rilasciata dal Comune integra un certificato rilasciato dalla pubblica amministrazione, **soggetto a imposta di bollo** ai sensi dell'art. 4 della medesima Tariffa, anch'essa **nella misura di € 16,00.**

5. GIUSTIFICAZIONE DELLA VARIAZIONE IN CORSO D'ESERCIZIO

Sebbene il Bilancio di Previsione 2026 sia già stato approvato, l'istituzione della presente tariffa trova legittimità nel carattere di sopravvenienza legislativa della Legge 14/2026. L'obbligatorietà del servizio, non prevedibile al 17/12/2025, impone l'adeguamento immediato del tariffario comunale per consentire l'esercizio di una funzione di legge richiesta dall'utenza, garantendo al contempo l'entrata necessaria alla copertura della spesa operativa correlata.

6. CONCLUSIONI

Si ritiene che la determinazione della tariffa nella misura proposta sia conforme ai canoni di proporzionalità, ragionevolezza ed efficienza. La riscossione avverrà preferibilmente tramite sistema *pagoPA* all'atto della presentazione dell'istanza, quale condizione per l'avvio del procedimento.

L'attività descritta contribuisce, inoltre, a perseguire un superiore interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e del decoro urbano, favorendo la rimozione di veicoli in stato di abbandono che, pur gravati da vincoli fiscali, costituiscono un potenziale pericolo per la salute pubblica.

IL COMANDANTE
Commissario Capo Polizia Locale
MURARETO Marco
Atto firmato digitalmente, ai sensi del
D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

